

COMUNE DI QUATTRO CASTELLA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Area Assetto ed uso del territorio

ORDINANZA N° **031**DEL **21. 10. 2010****IL SINDACO**

PREMESSO che da analisi di laboratorio effettuate su un campione di acqua prelevata da un pozzo privato sito in località Boschi di Puianello è emersa la presenza di valori inquinanti di cromo VI (cromo esavalente) oltre i limiti di tollerabilità;

PRESO ATTO del possibile rischio per la salute pubblica derivante dall'utilizzo di acqua di falda nelle aree limitrofe a quella dove sono stati effettuati gli accertamenti, sono stati immediatamente disposti tutti i necessari controlli ed analisi di laboratorio da parte di Ausl e Arpa;

RITENUTO pertanto necessario disporre immediatamente in via cautelativa e precauzionale, il divieto assoluto di prelevare, captare e attingere acqua dalle falde sotterranee da pozzi privati delle frazioni di Boschi, Forche, San Felice e Panperduto al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità e scongiurare problemi di carattere igienico – sanitario e all'ambiente;

VISTI:

- il TT.UU. LL.SS approvato con R.D. del 27 luglio 1934 n. 1265;
- il Regolamento Comunale d'igiene;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 - in particolare gli articoli 50 e 54;

ORDINA

IL DIVIETO ASSOLUTO DI PRELEVARE, CAPTARE E ATTINGERE ACQUA DALLE FALDE SOTTERRANEE TRAMITE I POZZI AD USO PRIVATO, FINO A REVOCA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, a tutti i proprietari ed utilizzatori di pozzi situati nelle seguenti vie:

- **Via Montale, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, Via Trilussa, Via Silone, Via Pavese;**
- **Via Goya, Via G. di Vittorio, Via Grandi, Via Fontanesi, Via Coppi, Via Myrdal;**
- **Via San Felice;**
- **Via Isonzo, Via Danubio;**

PRESCRIVE

di utilizzare per QUALSIASI ATTIVITÀ l'acqua proveniente dall'acquedotto in quanto sicura al 100% e continuamente controllata;

CHIEDE

A tutti gli interessati dal presente provvedimento, la disponibilità ad autorizzare i tecnici Ausl e Arpa ad effettuare i campionamenti necessari all'interno della propria proprietà privata;

DISPONE

1. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio al fine dell'esecuzione di quanto sopra disposto, oltre ad informare i residenti delle vie suindicate dei provvedimenti da adottare;
2. di trasmettere per conoscenza la presente ordinanza a:
 - Ausl, Arpa;
 - Comando di Polizia dell'Unione Colline Matildiche;
 - Al Comando dei Carabinieri – Stazione di Quattro Castella;
 - Al Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Reggio Emilia;
 - Comune di Reggio Emilia;
 - Provincia di Reggio Emilia;
 - Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Reggio Emilia;

- Iren Spa;

AVVERTE

- che l'eventuale inosservanza del presente provvedimento sarà punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- che i tecnici comunali, il Corpo di Polizia dell'Unione Colline Matildiche vigileranno sul rispetto di quanto prescritto nel presente provvedimento;

AVVISA

Ai sensi della Legge 07.08.1990 n°241, che:

- contro il presente atto è ammesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla notificazione oppure in via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- L'Ufficio responsabile del Procedimento è l'Ufficio Tecnico, P.zza Dante n°1, Quattro Castella (RE) tel 0522-249211 - 249229, nella persona del Dirigente dell'Area Arch. Giuliana Motti;

IL SINDACO
(Andrea Tagliavini)

Quattro Castella, 21 ottobre 2010
